LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 8 l. 241/1990

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

Versione in vigore dal 8 marzo 2005, non più in vigore dal 17 luglio 2020 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul procedimento amministrativo
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo	III — Partecipazione al procedimento amministrativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-8-modalita-e-contenuti-della-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it